



Sent. n. 176 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale Daddabbo Presidente

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere relatore

dott. Andrea Costa Primo referenario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 37849 del registro

di Segreteria promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:

- Massimo DE SANTIS, nato a Foggia il 10 ottobre 1960 (c.f.

DSNMSM60R10D643F), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio

Domenico D'Antuono (C.F. DNTGDM67D08B829U - pec:

dantuono.giuliodomenico@avvocatilucera.legalmail.it) e Michele Ruggiero

(C.F. RGGMHL63P10C983A - pec:

ruggiero.michele@avvocatifoggia.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato

presso il domicilio digitale del secondo.

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti di

causa.

Udito alla pubblica udienza del 28 maggio 2025 - relatore il Consigliere

Pierpaolo Grasso e Segretario del Collegio il Dott. Francesco Gisotti - il

Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Fernando Gallone e gli Avv.ti

	Domenico D'Antuono e Michele Ruggiero per il convenuto.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato in data 19 febbraio 2025 la Procura	
	Regionale ha convenuto in giudizio l'epigrafato convenuto, nella qualità di	
	Dirigente dell'Area Tecnica, per sentirlo condannare al risarcimento del	
	danno in favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Riuniti di	
	Foggia, pari a complessivi € 55.350,00 di cui euro 18.450,00 per danno da	
	tangente ed € 36.900,00 per danno all'immagine, oltre interessi legali,	
	rivalutazione monetaria ed eventuali spese di giudizio.	
	La Procura regionale ha avviato l'attività di indagine a seguito della	
	pubblicazione di alcuni articoli di stampa che davano contezza	
	dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del	
	convenuto per ipotizzati reati di turbativa d'asta, corruzione e concussione.	
	Seguiva, poi, comunicazione formale ex art.129 disp.att.c.p.p., dell'avvenuta	
	esecuzione del sopra indicato provvedimento.	
	La Procura regionale riferiva, inoltre, che in data 17 maggio 2023 la Procura	
	della Repubblica di Foggia ha proceduto a formulare richiesta di rinvio a	
	giudizio nei confronti del convenuto per i reati di cui all'art.353 e 317 c.p.,	
	previa riqualificazione dei reati inizialmente inquadrati nella fattispecie di	
	cui all'art.318 c.p.	
	Nei nove capi d'accusa, in estrema sintesi, è stato contestato al De Santis, in	
	concorso con altri soggetti non convenuti nel presente giudizio:	
	- di aver turbato il procedimento di gara relativa alla riqualificazione	
	ed attivazione di 8 sale operatorie all'interno del blocco operatorio	
	2	

	del Policlinico;	
	- di aver costretto l'amministratore unico della società FI.Da.TI. s.r.l.	
	ad acquistare diversi beni (dettagliatamente elencati a pag.4 dell'atto	
	di citazione) e ad eseguire lavori presso la sua abitazione situata in	
	Troia in cambio di diversi affidamenti diretti di appalti.	
	- di aver turbato la procedura di gara per l'affidamento del servizio di	
	gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti	
	elettrici dei plessi ospedalieri del Policlinico;	
	- di aver turbato la procedura di affidamento diretto relativo alla	
	viabilità interna ed agli accessi carrabili e pedonali della cittadella	
	ospedaliera del Policlinico,	
	- di aver costretto il socio della società "Arte Legno di Nigri G. & F.lli	
	s.n.c." ad acquistare beni, meglio descritti a pag.6 della citazione) e	
	ad eseguire lavori in suo favore;	
	- di aver costretto l'amministratore di fatto della società Item Oxygen	
	s.r.l. a fornirgli utilità per favorirlo nell'aggiudicazione della gara per	
	l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria e	
	straordinaria degli impianti gas medicinale e tecnici presso i plessi	
	ospedalieri del Policlinico, consistenti nel soggiorno di una settimana	
	presso una struttura turistica sita in località montana unitamente ai	
	biglietti aerei di andata e ritorno, nonché un telefonino Iphone	
	X256G ed un divano.	
	Sulla scorta di quanto relazionato dalla Guardia di Finanza, la Procura	
	regionale ha quantificato in € 18.450,00 il valore economico delle utilità	
	illecitamente percepite.	
	3	

	Ha poi evidenziato che il procedimento penale innanzi al Tribunale di	
	Foggia nei confronti del convenuto si è concluso con la pronuncia n.702 del	
	27 novembre 2023 con la quale, a seguito di patteggiamento, il De Santis è	
	stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione.	
	Tale pronuncia è stata impugnata innanzi alla Corte di Cassazione che con	
	ordinanza n.29707 del 12 luglio 2024 ha dichiarato inammissibile il ricorso.	
	La Procura, poi, ha dato contezza anche dell'esito del procedimento	
	disciplinare instaurato dall'Azienda Ospedaliera, esitato con il	
	provvedimento del licenziamento senza preavviso e del contenuto delle	
	deduzioni depositate dal convenuto a seguito di notifica di invito a dedurre,	
	ritenute inidonee a superare gli addebiti formulati.	
	Ha, quindi, richiamato le risultanze delle indagini effettuate dalla Guardia di	
	Finanza nonché dell'intero compendio probatorio raccolto in sede penale,	
	riversato nel presente giudizio, per suffragare l'ipotesi accusatoria in esame	
	dando, altresì rilevanza alla sentenza di patteggiamento pronunciata ex	
	art.444 c.p.p., argomentando in ordine alla sua piena valutabilità da parte del	
	giudice contabile, anche alla luce della novella introdotta dal d.lgs.	
	150/2022.	
	Ha richiamato, inoltre, quale fonte di prova l'esito del procedimento	
	disciplinare ed ha sottolineato l'avvenuta causazione della fattispecie di	
	danno da tangente, consistente nel dispendio di risorse pubbliche che l'erario	
	ha dovuto sopportare per effetto delle utilità conseguite dal pubblico ufficiale	
	e quantificabile proprio nella somma illecitamente percepita in quanto	
	ritenuto costo che l'impresa riversa sulla collettività; ha richiamato, a tal	
	fine, copiosa giurisprudenza che ha ritenuto corretto il criterio di	
	4	

		quantificazione adoperato.	
		Sotto altro profilo ha contestato la sussistenza del danno all'immagine	
		cagionato all'azienda ospedaliera universitaria ritenendo perfezionatasi,	
		anche in ragione della pubblicazione della notizia sulla stampa, la lesione del	
		prestigio, del decoro e della credibilità dell'amministrazione: ha ritenuto	
		integrato il presupposto di cui all'art.17 comma 30 <i>ter</i> del d.l.78/2009 e di	
		cui all'art.51 c.g.c. in ragione della pronuncia ex art.444 c.p.p. da considerarsi	
		equiparata ad una decisione di condanna per delitti contro la pubblica	
		amministrazione.	
		Ai fini della quantificazione del danno all'immagine, poi, ha richiamato il	
		disposto di cui all'art.1 comma 1 <i>sexies</i> della l.20/1994, ponendo in evidenza	
		il valore delle utilità percepite come sopra quantificato, la gravità e la	
		reiterazione delle condotte illecite, la qualifica dirigenziale ricoperta,	
		l'illecita sottrazione delle risorse nel delicato settore della sanità pubblica e	
		l'ampio risalto che gli episodi hanno avuto sulla stampa.	
		Ha, infine, confutato le argomentazioni del convenuto esposte in sede di	
		controdeduzioni (riproposte, poi, con la memoria di costituzione in giudizio).	
		Sotto il profilo soggettivo ha qualificato come dolosa la condotta del	
		convenuto che avrebbe, fra l'altro, previsto e voluto gli eventi dannosi quale	
		conseguenza delle sue azioni.	
		Il convenuto si è costituito giusta memoria depositata dagli epigrafati legali	
		ed ha, in primo luogo, contestato il criterio di quantificazione del danno da	
		tangente adottato dalla Procura che sarebbe del tutto sprovvisto di prova.	
		La difesa ha ritenuto non provata alcuna acquisizione delle utilità contestate	
		per non aver subito il convenuto alcuna perquisizione nelle abitazioni ove	
		5	

	sarebbero stati destinati i beni ed i servizi asseritamente acquisiti a titolo di	
	tangente; in sintesi non ne sarebbe stata verificata né l'esistenza, è, tanto	
	meno, l'effettivo valore.	
	Sotto altro profilo ha evidenziato di aver già ampiamente fornito la prova in	
	sede di deduzioni di aver regolarmente proceduto, in tempi non sospetti, al	
	pagamento dei beni e servizi ricevuti.	
	In particolare:	
	- con riferimento all'utilizzo del monolocale presso la località alpina, ha	
	ricordato di aver provveduto al pagamento della somma pari ad € 1.000,00	
	mediante assegno bancario del 15 marzo 2016 per usufruire	
	dell'appartamento in due differenti periodi, il secondo dei quali si è concluso	
	nel 2019;	
	- per l'acquisto del divano avrebbe proceduto al pagamento di quanto	
	anticipato dalla ditta ITEM OXIGEN mediante bonifico del 17 marzo 2021	
	pari ad € 4.000,00	
	- di aver effettuato transazioni per un importo pari ad € 8.100,00, relativo al	
	valore dei beni e servizi sopra indicati quale requisito utile per poter	
	addivenire alla pronuncia di patteggiamento e sottrarsi alla detenzione	
	cautelare – condizione che ne aveva minato l'integrità psicologia -	
	indicando la sopra indicata cifra quale base da prendere per la	
	quantificazione del presunto, ma denegato, danno da tangente.	
	Ha precisato, infatti, di aver sempre agito in piena integrità e trasparenza,	
	ponendo in evidenza, con riferimento alle contestazioni mossegli, che la	
	ditta ITEM OXIGEN non ha ottenuto alcun affidamento diretto ma è	
	risultata aggiudicataria a seguito di valutazione – non contestata da alcuna	
	6	

	impresa partecipante alla procedura - effettuata da una Commissione di gara	
	della quale non faceva parte.	
	Con riferimento alla ditta FI.DA.TI, ha evidenziato la scarsa entità degli	
	affidamenti diretti (29 nell'arco di due anni, di cui la metà di importo	
	inferiore ad € 4.000,00).	
	Anche per la ditta Arte Legno s.n.c. ha rimarcato l'avvenuto affidamento, nel	
	triennio 2019-2021 di solo 13 affidamenti diretti per un importo totale di €	
	36.225,45, dando poi contezza dell'esistenza di un contratto aperto di	
	manutenzione per un importo complessivo pari ad € 218.629,96 in ossequio	
	al quale ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità, la ditta era obbligata ad	
	intervenire per garantire il regolare funzionamento dei servizi.	
	Ha, inoltre, sostenuto di aver sempre affidato i lavori rispettando le	
	procedure di estrema urgenza e necessità, in quanto operante durante	
	l'emergenza COVID e rispettando quanto previsto dall'art. 163 del	
	d.lgs.50/2016 senza apportare alcuna maggiorazione di costi e facendo	
	riferimento a prezziari ritenuti congrui e verificati volta per volta dal	
	direttore dei lavori, deducendone, quindi, l'assenza dell'asserito danno da	
	tangente, non sussistendo alcuna traslazione dei costi delle asserite <i>utilitas</i> .	
	Ha escluso, quindi la sussistenza del danno all'immagine per assenza di	
	nocumento patrimoniale da parte dell'amministrazione;.	
	Ha sostenuto, infine che l'avvenuta accettazione della somma a titolo di	
	risarcimento da parte degli imprenditori sarebbe idonea a determinare	
	l'ammontare complessivo dell'entità del danno erariale eventualmente	
	sopportato dall'amministrazione.	
	All'udienza del 28 maggio 2025 le parti hanno insistito nelle contrapposte	
	7	

	tesi.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1.Il collegio ritiene che l'azione sia fondata nei termini che seguono.	
	1.1 Con riferimento al danno da tangente va preliminarmente chiarito che, a	
	fronte dell'espressa inutilizzabilità, a fini di prova, della pronuncia ex art.444	
	c.p.p. - per effetto di quanto previsto dall'art.445 comma 1 bis c.p.p. - si	
	deve dare contezza della mera valenza indiziaria della sentenza di	
	patteggiamento che rappresenta un indubbio fatto storico che, di per sé, non	
	può porsi a base del giudizio amministrativo contabile.	
	Pur tuttavia, dal complesso compendio probatorio acquisito in atti dalla	
	Procura regionale emerge chiaro il quadro delineato nel libello accusatorio	
	volto a delineare l'acquisizione, da parte dell'odierno convenuto, di diverse	
	utilità con modalità idonee a ritenere ampiamente provati gli illeciti	
	contestati.	
	Invero, con riferimento ai rapporti intercorsi con la società FI.DA.TI. appare	
	palmare l'aumento degli affidamenti ottenuti dall'impresa nel periodo	
	gennaio 2019-dicembre 2020 proprio in corrispondenza dell'ottenimento di	
	diversi lavori effettuati dall'impresa presso le abitazioni del De Santis e di	
	diverse regalie. Lo stesso amministratore della società riferiva del particolare	
	rapporto intercorso con il De Santis, così come la fornitura e le installazioni	
	di diverso materiale presso le sue abitazioni risulta comprovato dai messaggi	
	rinvenuti sul cellulare dell'odierno convenuto come si evince dalle	
	informative della polizia in atti, ampiamente sintetizzate anche	
	nell'ordinanza applicativa di misure cautelari allegata, nella quale si dà	
	8	

	contezza dell'avvenuta dazione di ulteriori regalie addirittura	
	successivamente al sequestro del cellulare del De Santis da parte della	
	polizia giudiziaria.	
	In tale contesto è emerso che anche che in caso di affidamenti ad altre	
	imprese, il De Santis indicasse la FI.DA.TI quale impresa alla quale	
	subappaltare le lavorazioni.	
	Anche con riferimento alla ditta "Arte Legno", dalle informative,	
	compendiate poi nell'ordinanza di custodia cautelare, emerge che il suo	
	rappresentante legale, sentito in corso di indagine, ha raccontato di essere	
	stato contattato per effettuare dei lavori presso la casa di Foggia e di Troia	
	del De Santis ma di non aver mai ricevuto alcun corrispettivo, neanche a	
	titolo delle spese vive richieste; ha, poi, riferito che, a seguito di una richiesta	
	di un corrispettivo pari ad euro 16.000,00 per lavori che avrebbe dovuto	
	eseguire, non era più stato contattato per eseguire lavori presso l'Ospedale;	
	solo nel 2021 a seguito di un chiarimento intercorso con il De Santis, aveva	
	ripreso ad avere affidamenti diretti conseguentemente ai quali procedeva,	
	poi, ad effettuare piccoli lavori presso la casa della compagna del convenuto.	
	In altri termini riferiva anche che gli venivano affidati lavori al Policlinico	
	solo se il De Santis otteneva alcuni vantaggi consistenti nell'effettuazione di	
	lavori presso la sua casa o quella della compagna.	
	Anche in questo caso tali dichiarazioni hanno trovato conferma in messaggi	
	whatsapp e in dichiarazioni rese da altri soggetti quali persone informate sui	
	fatti.	
	Con riferimento ai rapporti con il legale rappresentante della ditta ITEM	
	Oxygen è emerso dagli atti che la ditta è risultata aggiudicataria della gara	
	9	

	del servizio di gestione ordinaria e straordinaria degli impianti gas medicali e	
	tecnici a seguito dell'esclusione per anomalia dell'offerta dell'impresa prima	
	classificata, sulla scorta della procedura sollecitata dal De Santis in qualità di	
	RUP e per effetto delle osservazioni formulate dal rappresentante legale	
	della ITEM Oxygen alle giustificazioni presentate dall'impresa	
	originariamente aggiudicataria, tuttavia concordate preventivamente con il	
	De Santis.	
	Orbene i fatti dedotti nelle annotazioni di PG e nell'ordinanza di custodia	
	cautelare appaiono chiari ed inequivocabili e non sono affatto smentiti dalla	
	difesa che, invero, si è limitata a contestarne genericamente la sussistenza,	
	richiamando l'avvenuto adempimento dei propri doveri.	
	In realtà, il ruolo di RUP, rivestito dal De Santis appare determinante nella	
	causazione degli illeciti in oggetto in quanto le dazioni ricevute appaiono,	
	dalla descrizione dei fatti, funzionali all'ottenimento degli affidamenti	
	mediante le turbative di gara poste in essere, concretizzandosi, quindi, in	
	vere e proprie costrizioni imposte nei confronti degli imprenditori.	
	In ragione dello stretto rapporto di connessione esistente fra utilità	
	conseguite ed affidamenti effettuati nei confronti delle imprese sopra	
	indicate, il collegio ritiene che le dazioni in questione abbiano	
	ragionevolmente condizionato il prezzo degli appalti affidati alle tre imprese	
	sopra indicate.	
	La presunta esiguità degli affidamenti effettuati, la sostenuta congruità dei	
	prezzi, nonché l'avvenuto affidamento in regime emergenziale – circostanze	
	eccepite dalla difesa nella propria memoria difensiva - non appaiono	
	elementi idonei a smentire la presunzione, conseguente all'utilizzo del	
	10	

	criterio tipico civilistico del “ <i>più probabile che non</i> ” secondo la quale i costi	
	di tale dazione siano stati “ <i>riversati</i> ” sul pubblico erario.	
	In particolare, la conformità e la congruità dei prezzi applicati non appare	
	elemento idoneo a smentire l’affermazione secondo la quale	
	l’amministrazione non avrebbe potuto ottenere un prezzo migliore,	
	anch’esso congruo e conforme ai prezziari applicati.	
	Analogamente il sostenuto esiguo importo dei numerosi affidamenti	
	effettuati nei confronti delle imprese Arte Legno e FI.DA.TI., appare in linea	
	con le dazioni – sicuramente di importo non ingente ma ripetute – effettuate	
	e comprovate.	
	Il risolutivo incontro e confronto – di cui si dà ampio riscontro	
	nell’ordinanza di custodia cautelare e nelle informative della Guardia di	
	Finanza - fra il De Santis ed il Fiorito per conseguire l’aggiudicazione	
	dell’appalto affidato alla ITEM Oxygen, in virtù di interlocuzioni già avviate	
	prima dell’inizio delle operazioni di gara (vedasi al riguardo l’ordinanza di	
	applicazione delle misure cautelari), induce a ritenere più che	
	verosimilmente che il prezzo offerto in sede di gara dall’impresa, superiore	
	fra l’altro a quello offerto dal primo aggiudicatario poi estromesso, sia stato	
	“condizionato” dalle dazioni erogate al De Santis.	
	Sul punto appare debole la difesa del convenuto che non ha prodotto alcun	
	elemento idoneo a smentire le asserzioni della Procura regionale.	
	Al riguardo è opportuno richiamare la giurisprudenza che ben si attaglia al	
	caso di specie, che ha affermato che “...E’ costante nelle pronunce di	
	questa Corte l’affermazione che l’effetto traslativo dei costi della tangente	
	sull’amministrazione costituisca il parametro su cui commisurare il danno.	
	11	

In questo campo, è legittima la presunzione, se non validamente smentita, che gli oneri occulti gravanti sull'ente a seguito dell'illecita dazione siano pari almeno alle somme versate al funzionario infedele in esecuzione dell'accordo illegale (ex multis Sez. III n. 140 del 2016, Sez. II n. 478 del 2019). Secondo l'ordinario accadimento dei fatti, si reputa che l'imprenditore che accetti di sopportare tale esborso, ragionevolmente, ponga in essere misure volte a recuperarne l'equivalente, sotto molteplici forme – aumentando i corrispettivi o diminuendo le prestazioni – variamente svantaggiose per l'erario. Nel caso di specie, la prova dell'avvenuto scambio di denaro e la sua indubbia natura di tangente, per i motivi rilevati, integrano indubbiamente i presupposti specificati per l'adozione del predetto criterio, non riscontrando alcuna dimostrazione in atti, da parte del convenuto, di una realtà difforme da quella emersa.” (Sez. I Giurisdiz. Centr., 30 novembre 2020, n.325).

Sulla quantificazione del danno da tangente, il Collegio, ferma restando la sussistenza dello stesso pur in presenza degli intervenuti risarcimenti alle imprese – avvenuti in epoca successiva alla conclusione degli appalti affidati dal De Santis e comunque inidonee ad escludere l'aggravio di spesa per la p.a. danneggiata - ritiene che possano condividersi gli elementi forniti dalla difesa del convenuto.

Al riguardo, tenuto conto di quanto previsto dall'art.444 c.p.p. comma 1 *ter* che ha subordinato l'ammissione al rito del patteggiamento, in caso di commissione di reati contro la p.a., alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato, il Collegio ritiene che l'importo risarcibile debba essere circoscritto alle somme che il convenuto stesso, in sede di audizione,

	ha ricondotto ai servizi ed ai beni ricevuti, vale a dire € 15.100,00	
	Tali somme scaturiscono indubbiamente dagli atti di transazione stipulati	
	con le imprese sopra indicate che la difesa ha allegato agli atti quale	
	condizione per addivenire al patteggiamento, per un importo complessivo ad	
	€ 8.100,00	
	A tale somma, tuttavia, deve aggiungersi anche l'importo di € 3.000,00	
	riversato dal De Santis alla società FI.Da.TI in data 17 novembre 2020 il	
	cui pagamento, secondo quanto emerso, è stato effettuato per paura di	
	eventuali ripercussioni giudiziarie, a seguito di un messaggio audio inviato	
	dal legale rappresentante della società che si lamentava dell'esito	
	sfavorevole di una gara per la quale c'erano stati preventivi contatti.	
	Anche la restituzione di € 4.000 effettuata nei confronti della ditta ITEM	
	Oxygen in data 16 marzo 2021 ed avente ad oggetto un generico “ <i>Grazie</i>	
	<i>dell'anticipazione</i> ”, appare riconducibile alle regalie ottenute nel 2018, vale	
	a dire un divano (vedasi pagg.209 e seguenti dell'ordinanza di custodia	
	cautelare). In ragione della tempistica non sussistono ragionevoli dubbi in	
	ordine alla circostanza che il versamento, con causale estremamente	
	generica, sia intervenuto esclusivamente per cercare di rimediare,	
	nell'avanzato stato delle indagini, al grave illecito perpetrato, tenuto conto	
	che appare quantomeno grave che un responsabile del procedimento si	
	rivolga ad un impresa con la quale intrattiene inequivocabili rapporti	
	lavorativi per farsi “anticipare” delle somme di danaro, in palese conflitto di	
	interessi.	
	Sotto il profilo dell'elemento psicologico non vi è dubbio che dal compendio	
	probatorio emerge la piena coscienza e volontà del convenuto nel porre in	
	13	

	essere la condotta delittuosa contestata dalla Procura regionale, unitamente	
	alla consapevolezza delle conseguenze dannose che ne sono derivate, tenuto	
	conto dell'asservimento della funzione pubblica rivestita ad interessi	
	meramente personali.	
	1.2 Con riferimento al danno all'immagine il Collegio, pur consapevole	
	dell'orientamento di questa Sezione che ha escluso, alla luce del novellato	
	disposto di cui all'art.445 c.p.p., l'equiparazione della sentenza di	
	patteggiamento - in assenza di applicazione di pene accessorie - a quella di	
	condanna quale presupposto per poter attivare la conseguente azione per	
	danno all'immagine ex art.17 comma 30 <i>ter</i> del d.l. 78/2009 e dell'art.51	
	c.g.c., ritiene, <i>re melius perpensa</i> , di addivenire alla contraria tesi fatta	
	propria dalla recentissima giurisprudenza d'appello che, al contrario, ha	
	ritenuto che la cennata pronuncia possa costituire valido presupposto su cui	
	fondare il successivo accertamento riguardante il nocumento cagionato	
	all'immagine della p.a, anche in mancanza di pena accessoria.	
	Sul punto, infatti, il giudice d'appello, dopo aver ripercorso i termini	
	giuridici della questione, ha concluso che “... <i>In definitiva, per tutte le azioni</i>	
	<i>di responsabilità amministrativa sia per danno patrimoniale sia per danno</i>	
	<i>non patrimoniale, il legislatore delegato ha definitivamente reciso ogni</i>	
	<i>legame tra l'accertamento del “fatto-reato” e quello che cade sul “fatto-</i>	
	<i>dannoso”, ponendosi nel solco di un processo evolutivo che ha determinato</i>	
	<i>il progressivo passaggio dal principio di “autonomia dei giudizi” a quello di</i>	
	<i>“autonomia dei giudicati”, con l'obiettivo di rendere del tutto marginale e</i>	
	<i>remota la possibilità che dall'accertamento incidentale condotto dal giudice</i>	
	<i>penale in sede di “patteggiamento” possano derivare “pre-giudizi” a carico</i>	
	14	

	<i>degli imputati che hanno scelto di ricorrere a questo rito alternativo. E,</i>	
	<i>tuttavia, per il danno all'immagine è lo stesso legislatore che, nel</i>	
	<i>considerare la sentenza a pena patteggiata come una "condanna",</i>	
	<i>introduce una sorta di fictio juris che impone all'interprete di considerare</i>	
	<i>come sussistente la "condanna" anche laddove questa non sia fondata su un</i>	
	<i>accertamento vincolante. In tal modo deve ritenersi pienamente integrato il</i>	
	<i>presupposto delineato dall'art. 17 comma 30 ter (e, parimenti, quello</i>	
	<i>confermato nell'art. 51 c.g.c.) anche in presenza di una pronuncia che "vale</i>	
	<i>condanna" al solo e limitato scopo di consentire il libero dispiegarsi</i>	
	<i>dell'iniziativa delle procure erariali, ferma restando l'autonomia di giudizio</i>	
	<i>e il libero apprezzamento del compendio probatorio." (Corte dei conti, Sez.</i>	
	<i>II Giurisdiz., 9 settembre 2024, n.222).</i>	
	Orbene se, quindi, la sentenza patteggiata continua a costituire un valido	
	presupposto per il successivo accertamento del danno all'immagine, nel caso	
	di specie il Collegio ritiene che l'amministrazione abbia subito un grave	
	disdoro dalla vicenda in questione atteso che gli elementi raccolti in giudizio	
	hanno disegnato un quadro alquanto deprimente della gestione della pubblica	
	amministrazione danneggiata; invero traspare chiaramente che, a partire dai	
	piccoli affidamenti, l'odierno convenuto, nella qualità di RUP ha	
	sistematicamente violato i più elementari principi cui la pubblica	
	amministrazione deve tendere, minando alla base quel principio di fiducia,	
	ormai divenuto cardine basilare della disciplina contrattualistica pubblica	
	(art.2 d.lgs.36/2023), ma che anche prima dell'entrata in vigore del novellato	
	codice dei contratti pubblici era invocato quale soccorso per garantire – nei	
	sempre più numerosi affidamenti diretti consentiti dalla normativa di settore	
	15	

	– un operato quanto più imparziale possibile.	
	In tale ottica, quindi, il nocumento all’immagine si ritiene concretizzato nei	
	suoi aspetti fondamentali anche in ragione:	
	a) della gravità dei fatti emersi dal compendio probatorio, commessi da	
	un soggetto nel pieno esercizio delle sue funzioni;	
	b) dalla reiterazione delle condotte poste in essere nell’arco di diversi	
	anni	
	c) dal ruolo dirigenziale rivestito dal convenuto	
	d) dall’ampia eco che la vicenda ha avuto sugli organi di stampa,	
	idonea a incidere notevolmente sulla lesività che gli eventi in	
	questione hanno avuto sul prestigio dell’amministrazione.	
	In assenza di prova contraria, quindi, non sussistono elementi idonei ad	
	escludere, ai fini della quantificazione del nocumento non patrimoniale	
	patito dall’amministrazione, l’applicazione del criterio del cd. <i>duplum</i>	
	disciplinato dall’art.1 comma 1 <i>sexies</i> della l.20/1994.	
	Il danno all’immagine, quindi, va quantificato in € 30.200,00	
	Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, il De Santis va condannato al	
	risarcimento della somma complessiva pari ad € 45.300,00, somma da	
	intendersi equitativamente già rivalutata, oltre interessi legali dalla data del	
	deposito della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia,	
	definitivamente pronunciando,	
	CONDANNA	
	16	

